



COMUNE DI MISINTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza P. Mosca n. 9 – 20826 MISINTO
tel. 02.96721010 – fax 02.96328437 C.F. 03613110158 – P.IVA 00758690960
e-mail: info@comune.misinto.mb.it
P.E.C.: comune.misinto@pec.regione.lombardia.it
www.comune.misinto.mb.it

Ordinanza N.
Data di registrazione

11
01/08/2025

OGGETTO: PROVVEDIMENTI CONTRO LA DIFFUSIONE E PROLIFERAZIONE DELLA PIANTA “AMBROSIA”

IL SINDACO

- Premesso che** in questi ultimi anni il numero dei soggetti che sviluppano allergie al polline di Ambrosia è stato in continua crescita e attualmente risulta essere la prima causa di pollinosi;
- Premesso che** le allergie da Ambrosia si manifestano con sintomi a volte fortemente invalidanti che rappresentano un costo individuale e sociale di proporzioni non trascurabili;
- Considerato** che l'Ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce tra la fine di luglio agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- Considerato** che i luoghi preferenziale di crescita dell'Ambrosia sono i terreni incolti, le aree verdi abbandonate, le aree industriali dismesse, i cantieri edili lasciati aperti per lunghi periodi, i cigli stradali, le massicciate ferroviarie, gli argini dei canali, i fossi ed in generale tutte le aree abbandonate, nonché i campi coltivati con semine a rotazione quali girasoli e la soia;
- Considerato** che è altamente allergizzante ed è diventata una delle maggiori cause di pollinosi tardo estiva
- Rilevato** che l'incuria delle sopraccitate aree risulta essere uno dei fattori che ha contribuito alla massiccia diffusione della pianta;
- Rilevato** che la manutenzione delle aree verdi e, in particolare lo sfalcio periodico tra luglio e settembre delle aree infestate, può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta se effettuata in periodi e con un numero di interventi da stabilire dopo un'attenta osservazione in campo, e comunque, prima della maturazione delle infiorescenze;
- Dato atto** che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;
- Ritenuto** di dover disporre in via contingibile e urgente misure volte a limitare l'ulteriore diffusione dell'Ambrosia negli ambienti urbani e conseguentemente contenere l'aero-dispersione del suo polline, al fine di evitare per quanto possibile l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;
- Ritenuto** pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia limitata al tempo strettamente necessario per la normalizzazione della situazione ossia con efficacia protratta sino al termine del periodo di fioritura dall'Ambrosia coincidente con il mese di settembre;
- Richiamata** l'ordinanza n. 25522 del 29/03/1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";
- Vista** le Linee Guida "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia per gli anni 2004-2006 approvate con Decreto n. 7257 del 04/05/2004 dalla Direzione Regionale Sanità in cui viene proposto agli Enti Locali l'adozione di Ordinanze Sindacali;
- Vista** la comunicazione del Direttore dell'Unità Operativa Complessa Igiene e Sanità Pubblica dell'ATS Brianza pervenuta al Prot. Nr. 5538 del 23/05/2025 avente ad oggetto "Prevenzione allergopatie da Ambrosia in Lombardia";

Vista	la nota di Regione Lombardia, avente ad Oggetto "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" ed il relativo Allegato Tecnico 2025 "Metodi per il contenimento di Ambrosia Artemisiifolia" allegata alla succitata;
Rilevato	che tale nota evidenzia la necessità di un approccio integrato e di controllo efficace a tutti i livelli (dal singolo cittadino alle Istituzioni) per prevenire e contrastare la possibile esposizione agli allergeni dell'ambrosia,
Visto	il Regolamento Locale di igiene, recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;
Visto	l'art. 50, 5° comma del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267;
Visto	l'art. 117 del D.Lgs. 31-03-1998 n. 112;
Visto	l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D. L. 50/2003 convertito dalla Legge n.116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo la procedura prevista dalla L. n. 689/1981;

ORDINA

- ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione);
 - ai proprietari di aree agricole, di aree verdi incolte, abbandonate e semiabbandonate e di aree industriali dismesse;
 - agli amministratori di condominio;
 - ai responsabili dei cantieri edili e per infrastrutture viarie;
 - ai Responsabili Settore Strade della Provincia di Monza e Brianza – Via Grigna, 13 – 20900 Monza;
1. di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza;
 2. di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato Tecnico 2025 alla nota della Direzione Generale Sanità e in particolare di eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni ecc.) e di curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ecc., che agendo come antagonisti impediscono lo sviluppo di Ambrosia Artemisiifolia; ;
 3. di effettuare gli sfalci **prima della maturazione delle infiorescenze** (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) **e assolutamente prima dell'emissione di polline**. Pertanto si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm, con un'altezza di taglio più bassa possibile. Gli sfalci devono essere eseguiti nel seguente periodo: **tra la fine della seconda decade e la terza decade di Agosto**, per contenere i ricacci o le nuove piante sviluppatesi nel frattempo;

e nel caso di ricrescita della pianta in seguito all'ultimo taglio, un ulteriore

- **Il° sfalcio: entro la prima decade di Settembre.**

E' consigliabile che gli sfalci siano a cm 2 dal suolo;

4. di utilizzare, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'Ambrosia indicati nell'Allegato tecnico 2025 alla nota della Direzione Generale Sanità secondo le seguenti specifiche:
 - **in ambito agricolo e urbano:** inerbamento permanente trinciatura, diserbo;
 - **in ambito agricolo:** aratura e discatura (erpatura con erpici a dischi)
 - **in ambito urbano:** pacciamatura e estirpamento

AVVERTE

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

La cittadinanza che:

1. chiunque violi le presenti disposizioni – non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno in condizioni di abbandono con presenza di ambrosia – sarà punibile con una sanzione amministrativa:
 - da € 50 a € 200 per un'area fino a 2000 mq
 - da € 200 a € 500 per un'area oltre i 2000 mq
2. la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
3. qualora i proprietari o chi ne abbia titolo, a seguito del primo accertamento di violazione, non provvedano comunque allo sfalcio del terreno infestato, verranno segnalati alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale, e si provvederà d'ufficio a spese del contravventore;
4. gli ufficiali della Polizia Locale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza ed all'applicazione delle sanzioni previste;

DISPONE

l'affissione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio, sul sito web del Comune di Misinto e nelle bacheche comunali per renderla nota alla cittadinanza, sino a tutto settembre 2025 e la trasmissione della stessa a:

- ◆ all'A.T.S. Brianza – Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria - Via Novara 3 – 20033 Desio (MB)
- ◆ Settore Strade della Provincia di Monza e Brianza – Via Grigna 13 – 20900 Monza (MB)

Si avverte che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 241/90, contro la presente Ordinanza può essere presentato ricorso. Entro 60 gg dalla data di pubblicazione al T.A.R., nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 1034/1971; entro 120 giorni dalla data di pubblicazione al presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dell'art. 8 e seguenti del DPR 1199/197;

IL SINDACO
Matteo Piuri

Sindaco
Piuri Matteo / InfoCamere S.C.p.A.

Allegato alla Ordinanza N° 11 del 01/08/2025

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Ordinanza viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 16/08/2025.

Data, 01/08/2025

L'Addetto alla Pubblicazione
Ricotti Mauro Mario / InfoCamere S.C.p.A.
Firmato Digitalmente